

ONERI DEDUCIBILI



In questi giorni tutti gli iscritti stanno ricevendo una comunicazione relativa ai contributi versati nell'anno 2007 utile per l'indicazione degli oneri deducibili nella dichiarazione fiscale 2008. Chi è stato iscritto per l'intero anno 2007 ha versato contributi minimi obbligatori per un totale di euro 1.772,00 così composti: euro 1.325,00 contributo soggettivo; euro 400,00 contributo integrativo; euro 47,00 contributo di maternità.

Sono deducibili ai fini IRPEF per i redditi prodotti nell'anno 2007:

- il contributo soggettivo minimo;
- il contributo di maternità;
- il contributo soggettivo eccedente;
- l'onere per riscatto/ricongiunzione;
- il contributo integrativo minimo, esclusivamente per la parte che rimane a carico dell'iscritto. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, interpellata dall'Enpay sul tema della deducibilità del contributo integrativo, si è espressa con nota del 4 maggio 2006 il cui testo integrale è reperibile sul sito internet dell'Ente.

VETERINARI ISCRITTI OBBLIGATORIAMENTE

Per i veterinari iscritti obbligatoriamente all'Enpay, il contributo integrativo è deducibile per la

parte che rimane a loro carico. E' necessario distinguere fra:

- veterinari che non sono titolari di partita IVA e non hanno, pertanto, un volume d'affari ai fini IVA (neolaureati e veterinari, iscritti in data anteriore al 27 aprile 1991, che esercitano in via esclusiva attività di lavoro dipendente). Il contributo integrativo minimo è totalmente a carico del contribuente, "non operando il meccanismo di ripetibilità del contributo in capo al richiedente la prestazione". In tale ipotesi potrà essere dedotto l'intero contributo integrativo minimo versato dall'iscritto. Nel caso in cui il contributo integrativo minimo versato dai veterinari dipendenti venga, in seguito, restituito loro in tutto o in parte dal datore di lavoro presso cui il veterinario opera, l'Agenzia ricorda che nel caso di restituzione di una quota precedentemente dedotta, la suddetta quota deve essere tassata con le modalità previste in tema di tassazione separata.

- veterinari titolari di partita IVA che realizzano un volume d'affari ai fini IVA.

In questo caso se il veterinario ha realizzato un volume d'affari tale da poter esercitare totalmente il diritto di rivalsa, il contributo integrativo non è deducibile. Se, invece, il volume d'affari dichiarato è di importo ridotto e, pertanto, il contributo integrativo minimo obbligatorio è superiore al contributo integrativo che il professionista può addebitare al cliente, la differenza che rimane a carico dell'iscritto potrà essere dedotta dal reddito complessivo.

Esempio: Volume d'affari IVA realizzato nell'anno 2007 (Modello 1/2008): euro 10.000;

Contributo integrativo addebitato al richiedente la prestazione: euro 200 (2% di euro 10.000); Contributo integrativo minimo versato nell'anno 2007: euro 400; Contributo integrativo deducibile: euro 200 (euro 400 - euro 200);

VETERINARI ISCRITTI FACOLTATIVAMENTE

Per i veterinari iscritti per la prima volta agli Albi professionali successivamente al 27 aprile 1991, e che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente, il contributo integrativo minimo "non può considerarsi deducibile dal reddito complessivo in quanto versato facoltativamente ad una forma pensionistica diversa da quella obbligatoria di appartenenza".